




AMG ENERGIA SPA
Palermo

POLIZZA D&O Director's & Officers



**CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE DI
RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI
AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRETTORI
GENERALI dell'AMG Energia S.p.A.**



1. Contraente	AMG ENERGIA S.P.A. Codice Fiscale o Partita Iva 04797170828 Sede: Via Ammiraglio Gravina, 2/E 90142 PALERMO	
2. Società	Contraente e Società Controllate	
3. Limite di Risarcimento	a) Per ogni Danno: b) Per Periodo Assicurativo	Euro 5.000.000,00 Euro 5.000.000,00
Limiti di Risarcimento Spese Legali per Inquinamento (Garanzia 7)	c) Per ogni Danno: d) Per Periodo Assicurativo:	Euro 30.000,00 Euro 30.000,00
4. Franchigia	a) Garanzia 1,3,4,5,6,7,8 e 9: NESSUNA b) Garanzia 2: NESSUNA	
5. Assicurato/i	<ul style="list-style-type: none"> Gli Assicurati come definiti all'Art.2.1 delle Definizioni La Società (solo per la Garanzia 2 dell'Art. 1 Oggetto della Copertura) 	
6. Estensione territoriale	Garanzie 1,2,3,4,5 e 6: mondo intero Garanzie 7,8,9: mondo intero ad eccezione degli Stati Uniti	
7. Inserimento automatico per nuove Società Controllate	Qualsiasi società il cui attivo patrimoniale non superi il 10% dell'attivo consolidato della Contraente, in base alle condizioni stabilite all'Articolo 13.	
8. Società Partecipate	<ul style="list-style-type: none"> tutti gli enti senza scopo di lucro in cui la Società abbia una rappresentanza negli organi direttivi; le società di seguito indicate: AMG GAS S.r.L. 	
9. Periodo Assicurativo	In vigore dalle ore 24:00 del 27/07/2014 alle ore 24:00 del 27/07/2015 (ora locale italiana) ed eventuali proroghe	
10. Periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro	<p>Premio imponibile per l'Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro: incluso nel Premio imponibile annuo per un periodo addizionale di ANNI UNO . Premio imponibile per l'Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro per Amministratori Cessati e Decaduti: nessun sovrappremio per un periodo addizionale di 5 anni.</p>	

QUESTA POLIZZA E' IN FORMA "CLAIMS MADE". SE NON DIVERSAMENTE PATTUITO LA PRESENTE POLIZZA COPRE UNICAMENTE I SINISTRI AVANZATI NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATI PER LA PRIMA VOLTA DURANTE IL PERIODO ASSICURATIVO.

Art. 1) Oggetto dell'Assicurazione

Garanzie estese al Mondo Intero

Garanzia 1 La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per i Danni relativi a Sinistri avanzati nei loro confronti.

Garanzia 2 La Compagnia si obbliga a tenere indenne la Società per i Danni fino alla misura dell'indennizzo che la Società abbia corrisposto agli Assicurati.

Garanzia 3 La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per Spese di Rappresentanza Legale.

Garanzia 4 La Compagnia si obbliga a tenere indenni i coniugi degli Assicurati per i Danni relativi a Sinistri avanzati nei confronti dei coniugi.

Garanzia 5 La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per i Danni relativi a Sinistri in Materia di Lavoro.

Garanzia 6 La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per le Spese di Pubblicità fino all'importo pari al 10% del Limite di Risarcimento stabilito al punto 4 del frontespizio (lettere "a" e "b"), fino ad un massimo di 100.000 Euro per ogni Sinistro.

Garanzie estese al Mondo Intero con esclusione degli Stati Uniti

Garanzia 7 La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per le Spese Legali relative a Sinistri conseguenti ad Inquinamento fino al limite massimo previsto al punto 4 (lettere "c" e "d") del frontespizio.

Garanzia 8 La Compagnia, entro il sottolimite stabilito al punto 4 del frontespizio (lettere e f)), si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per i Danni relativi a Sinistri avanzati nei confronti di ogni Assicurato e/o Dipendente che, su richiesta della Società, ricopra la qualifica di Assicurato in una qualsiasi Società Partecipata senza scopo di lucro.

Garanzia 9 La Compagnia, entro il sottolimite stabilito al punto 4 del frontespizio (lettere e f)), si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, per i Danni relativi a Sinistri avanzati nei loro confronti e/o nei confronti di un Dipendente che, su richiesta della Società, ricopra la qualifica di Assicurato (così come definito dal primo capoverso della definizione 2.1) in una qualsiasi Società Partecipata indicata al punto 9 lettera b) del frontespizio.

Art. 2) Definizioni

Ogni termine che nella presente Polizza sia indicato in grassetto, al singolare o al plurale, si intende definito come segue:

2.1 Assicurato/i

Le persone fisiche che sono state, sono o saranno nominate: Amministratore Unico, Consigliere di Amministrazione, Membro del Consiglio Direttivo o dell'organismo sociale equivalente, Membro del Consiglio di Sorveglianza, Membro del Consiglio di Gestione, Membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, Revisore Contabile, Membro effettivo o supplente del Collegio Sindacale, Direttore Generale, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, "Director & Officer" nei paesi a giurisdizione anglosassone e Dirigenti o Dipendenti con deleghe speciali da parte del Consiglio di Amministrazione della Società o riconosciuti responsabili quali amministratori di fatto.

Rientrano altresì nella definizione di "Assicurato":

- a) eredi, aventi diritto degli Assicurati (così come definiti dal primo capoverso della presente definizione) deceduti, oltre ai rappresentanti legali o agli aventi diritto degli Assicurati dichiarati legalmente incapaci o insolventi, unicamente in merito a Sinistri derivanti da un Atto Dannoso commesso da un Assicurato così come definito dal primo capoverso della presente definizione.
- b) Ogni Dipendente passato, attuale o futuro della Società, ma esclusivamente in merito a Sinistri in Materia di Lavoro.
- c) I coniugi degli Assicurati (così come definiti al primo capoverso della presente definizione), ma esclusivamente in merito ai Sinistri nei confronti dei coniugi.

Non rientrano nella definizione di Assicurati i Revisori Contabili Esterni/External Auditors.

2.1.1. Amministratori Cessati o Decaduti

Qualunque persona fisica che, prima della data di scadenza, di mancato rinnovo o di risoluzione della Polizza, non ricopra più qualunque carica di:

- a) Amministratore Unico, Consigliere di Amministrazione;
- b) Membro del Consiglio di Gestione o di Sorveglianza;
- c) Membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione;
- d) Revisore Contabile o Membro del Collegio Sindacale
- e) Direttore Generale
- f) Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari o "Director";

per motivi di pensionamento o di natura di scadenza del mandato naturale e comunque non a causa di interdizione sanzionata da un'autorità giudiziaria o regolatrice.

2.2 Atto Dannoso

Ogni azione o omissione dannosa, anche se originata da colpa grave, commessa, tentata o presumibilmente commessa o tentata anteriormente o durante il Periodo Assicurativo, da qualsiasi Assicurato nell'ambito della propria funzione in seno alla Società ed alle Società Partecipate.

2.3 Atti Dannosi fra loro collegati

Tutti gli Atti Dannosi collegati, originati e/o conseguenza, diretta o indiretta, dalla medesima causa.

2.4 Compagnia

L'Impresa di Assicurazione che sottoscrive la presente Polizza

2.5 Contraente

La società o ente indicata al punto 1 del frontespizio, che sottoscrive la presente Polizza.

2.6 Danno/i

L'importo che ogni Assicurato è legalmente tenuto a versare singolarmente o solidalmente, in conseguenza di qualsiasi Sinistro, comprese:

- 1) le Spese Legali;
- 2) le Spese di Rappresentanza Legale;

- 3) le Spese di Pubblicità;
- 4) danni riconosciuti da sentenza, lodo arbitrale, transazione giudiziaria o extragiudiziaria, inclusi i "danni punitivi o esemplari".

Il Danno non comprende:

- a) gli importi per i quali gli Assicurati siano stati esonerati dal pagamento e che non siano a carico della Società;
- b) i fatti non assicurabili secondo le leggi o regolamenti vigenti;
- c) multe e sanzioni di ogni genere;
- d) i danni "punitivi" o "esemplari", così come riconosciuti in alcune giurisdizioni, in relazione a Sinistri in Materia di Lavoro.

2.7 Dipendente

Le persone fisiche che hanno con la Società o con la Società Partecipata un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e regolato da un contratto nazionale di lavoro, laddove applicabile.

2.8 Inquinamento

- 1) la reale o presunta dispersione, infiltrazione, liberazione o fuga di Sostanze Inquinanti su beni mobili, immobili, terra, acqua e atmosfera;
- 2) qualunque decisione o richiesta, volontaria o forzata, in base alla quale gli Assicurati e/o la Società debbano esaminare, provare, controllare, pulire, ritirare, trattare, contenere, decontaminare o neutralizzare le Sostanze Inquinanti;
- 3) qualunque aggressione o danno all'ambiente anche in assenza di Sostanze Inquinanti.

2.9 Insolvenza

Situazione derivante da:

- 1) fallimento o altra procedura concorsuale della Società e delle Società Partecipate;
- 2) nomina da parte di un'autorità competente di un revisore, commissario, liquidatore o altra persona incaricata di supervisionare, dirigere, liquidare o assumere il controllo della Società e delle Società Partecipate o figura equivalente in ogni altra giurisdizione.

2.10 Paesi di Common Law

Stati Uniti d'America, Canada, UK, Irlanda, Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa, India, Hong Kong, Singapore, così come qualunque altro territorio o possedimento sotto la giurisdizione dei paesi di cui sopra e qualunque altro paese il cui sistema legale sia basato su tale diritto consuetudinario.

2.11 Periodo Assicurativo

Il tempo intercorrente tra la data di effetto e la data di scadenza della presente Polizza, indicate al punto 10 del frontespizio, e sue eventuali proroghe.

2.12 Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

2.13 Premio

La somma dovuta dalla Contraente alla Compagnia.

2.14 Ricerca Formale

Inchiesta, ricerca, procedimento formale o amministrativo che richiede la partecipazione dell'Assicurato, avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo, intrapreso o richiesto da un'autorità, istituzione o organo competente per esaminare i fatti della Società o dell'Assicurato.

2.15 Sinistri in Materia di Lavoro

Sinistro, così come definito al punto a) della definizione 2.16), avanzato da un Dipendente o Assicurato passato, attuale o potenziale della Società o di una Società Partecipata, o comunque avanzato da un'autorità competente in materia lavorativa,

basato su o in conseguenza di licenziamento ingiustificato, cessazione, inadempienza del contratto di lavoro, scritto o verbale, diffamazione, maltrattamenti, grave mancanza di considerazione o violazione di leggi sul lavoro in tema di discriminazione.

2.16 Sinistro

a) Con riferimento alle Garanzie 1,2,6,7,8 e 9:

- 1) richiesta scritta di risarcimento per **Danni** ad eccezione delle richieste dell'**Assicurato**, della **Società** e delle **Società Partecipate**;
- 2) procedimento civile;
- 3) procedimento penale intrapreso mediante denuncia o querela;
- 4) procedimento amministrativo intrapreso con un provvedimento formale;

avanzato per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo** nei confronti di un **Assicurato** in conseguenza di un **Atto Dannoso**.

Verranno altresì considerati parte dello stesso **Sinistro** gli appelli conseguenti ai procedimenti sopra indicati.

Diverse richieste di risarcimento determinate dalla medesima causa costituiscono un solo ed unico **Sinistro**.

- b) Con riferimento esclusivamente alla Garanzia 3: una **Ricerca Formale**.
- c) Con riferimento esclusivamente alla Garanzia 4: un **Sinistro nei Confronti del Coniuge**.
- d) Con riferimento esclusivamente alla Garanzia 5: **Sinistro in Materia di Lavoro**.

2.17 Sinistro nei Confronti del Coniuge

Sinistro (così come definito al punto c) della definizione 2.16) nei confronti del coniuge dell'**Assicurato** (così come definito al primo capoverso della definizione 2.1) ma esclusivamente in quanto coniuge dell'**Assicurato** o del diritto di proprietà di tale coniuge sui beni che il danneggiato richieda a titolo di risarcimento.

2.18 Società

Contraente e Società Controllate.

2.19 Società Controllata

Ogni società o ente di cui la **Contraente** controlli direttamente o indirettamente:

- 1) la maggioranza dei diritti di voto (50% + 1); o
- 2) il diritto di nomina o di cessazione della maggior parte dei membri del Consiglio di Amministrazione; o
- 3) il controllo effettivo della maggior parte dei diritti di voto in base ad un accordo scritto con altri azionisti.

2.20 Società Partecipate

- a) tutti gli enti senza scopo di lucro in cui la **Società** abbia una rappresentanza negli organi direttivi;
- b) le società indicate al punto 9 lett. b) del frontespizio.

2.21 Sostanze Inquinanti

Ogni sostanza che mostri caratteristiche pericolose per l'ambiente compresi fra gli altri solidi, liquidi, gas irritanti o contaminanti, inclusi fumo, vapore, fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, prodotti chimici e rifiuti.

I rifiuti includono fra gli altri materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare.

2.22 Spese Legali

La parte dei **Danni** che costituisce spese giudiziarie, costi e onorari di importo ragionevole, sostenuti per la difesa, ricerca o valutazione di un **Sinistro** (ad eccezione delle retribuzioni ed altri costi interni della **Società** o della **Società Partecipata**) e, nelle giurisdizioni dove esistono, le spese di costituzione delle

fideiussioni (Bail Bonds) necessarie a garantire la libertà provvisoria dell'Assicurato, escluso l'ammontare delle fideiussioni stesse.

2.23 Spese di Pubblicità	Spese, costi, ed onorari di importo ragionevole di terzi sostenuti da un Assicurato in nome proprio o della Società per lo studio e la realizzazione di una campagna pubblicitaria in caso venga avanzato un Sinistro coperto dalla presente Polizza e nel caso in cui tale Sinistro sia reso pubblico con qualunque mezzo.
2.24 Spese di Rappresentanza Legale	La parte dei Danni che rappresenta spese, costi ed onorari di importo ragionevole, sostenuti da un Assicurato in nome e per conto proprio e che sia tenuto a pagare per sostenere una Ricerca Formale.
2.25 Stati Uniti	Gli Stati Uniti d'America, i suoi territori o possedimenti, o qualsiasi territorio che si trovi sotto la sua giurisdizione.

Per facilità di lettura i termini definiti potranno essere ripetuti.

Art. 3) Esclusioni

La presente Polizza non copre i Danni relativi ai Sinistri:

- a) **Dolo** conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi atto o omissione dolosa dell'Assicurato o violazione intenzionale di qualsiasi legge, regolamento o disposizione scritta, di diritto civile o consuetudinario (common law);
- b) **Compensi degli Assicurati** conseguenza diretta o indiretta del conseguimento da parte di qualunque Assicurato di benefici personali, remunerazione, indennizzo o qualsiasi altro beneficio al quale l'Assicurato non avesse legalmente diritto;
- c) **Danni a persone e/o cose** per:
 - 1) danni morali (ad eccezione dei Sinistri in Materia di Lavoro),
 - 2) infortuni, lesioni personali, malattia o morte,
 - 3) danni, distruzione o perdita d'uso di beni mobili e immobili;
- d) **Inquinamento** per Inquinamento, ad eccezione di quanto stabilito per le Spese Legali dalla Garanzia 7, dell'Art. 1) "Oggetto dell'Assicurazione";
- e) **Assicurazioni Precedenti** conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi fatto, circostanza o situazione comunicata per iscritto su polizze sostituite o rinnovate dalla presente;
- f) **Sinistri Precedenti o in Sospeso** conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi procedimento extragiudiziale o altro processo in sospeso o ordinanza, decreto o sentenza emessa nei confronti di un Assicurato, della Società o delle Società Partecipate prima della data di effetto della presente Polizza, o di qualunque Sinistro successivo basato su, in relazione a, o come conseguenza diretta o indiretta degli stessi fatti, circostanze o situazioni connesse a quelli addotti nei procedimenti di cui sopra;

g) **Fondi Pensione** conseguenza diretta o indiretta di violazioni di leggi o disposizioni esistenti in qualunque giurisdizione che regolino le responsabilità o doveri dei fiduciari o dei gestori di piani pensionistici o fondi di previdenza e assistenza o che prevedano altri benefici per i dipendenti (fra cui Employee Retirement Income Security Act del 1974 per gli **Stati Uniti**);

h) **Emissione di Titoli** conseguenza diretta o indiretta di offerte a privati e/o al pubblico in mercati regolamentati di titoli azionari emessi dalla **Società**, in cui abbia influito o meno la preparazione ed emissione di prospetti informativi ("prospectus"). L'esclusione potrà essere derogata, a condizioni da pattuire, previa analisi delle informazioni finanziarie e di qualsiasi altra natura richieste dalla **Compagnia** e dietro corrispondenza di un eventuale premio addizionale concordato;

i) **Assicurato contro Assicurato** avanzati in un **Paese di Common Law** da o in nome e per conto della **Società** o di qualsiasi **Assicurato** fatta eccezione per:

- I. i **Sinistri** avanzati sotto forma di azione sociale di responsabilità (shareholder's derivative action) da un azionista/socio in tale sua qualità in nome e per conto della **Società** senza la sollecitazione o istigazione di qualunque **Assicurato** o della **Società**;
- II. i **Sinistri in Materia di Lavoro**; o
- III. i **Sinistri** avanzati da un **Assicurato** per contribuzione o indennizzo, qualora tali **Sinistri** traggano origine da altri **Sinistri** coperti dalla presente **Polizza**;

l) **Sinistri Avanzati da Congiunti** avanzati dal coniuge o da altri coniugi, ascendenti o discendenti, degli **Assicurati**, salvo che questi non possano dimostrare di aver subito un danno patrimoniale in qualità di soci o azionisti della **Società**;

m) **Gestione di Polizze Assicurative** conseguenti ad errori od omissioni nello stipulare, gestire o far gestire, aggiornare o rinnovare polizze di assicurazione della **Società** e/o delle **Società Partecipate**;

n) **Responsabilità Civile Professionale** formulati da terzi sulla base, sul presupposto o in conseguenza delle consulenze, dei servizi ed in generale dell'attività professionale della **Società** e/o delle **Società Partecipate** svolta nei confronti di detti terzi.

Esclusioni applicabili agli Stati Uniti

La Compagnia non coprirà i **Danni** relativi ai **Sinistri** presentati o proseguiti negli **Stati Uniti**:

o) **Securities and Exchange Commission (SEC)** derivanti da e/o conseguenti a violazioni reali o presunte del Securities Act del 1933, del Securities Exchange Act del 1934, di ogni legge o regolamento emanato dalla Securities Exchange Commission a seguito dei suddetti atti, di ogni altra legge statale, federale, locale o provinciale riferita a titoli mobiliari o di ogni altra legge o regolamento emanato a seguito delle suddette leggi, compresi tutti gli eventuali emendamenti;

p) **Inquinamento** conseguenza diretta o indiretta di **Inquinamento** ad eccezione di **Sinistri** avanzati da azionisti in nome e per conto della **Società** ("Shareholders' Derivative Action").

Art. 4) Applicazione Individuale delle Esclusioni



Nessuna circostanza o conoscenza dei fatti da parte di un **Assicurato** verrà imputata ad un altro **Assicurato** ai fini di stabilire la possibilità di copertura della presente **Polizza**.

Art. 5) Limite di Risarcimento

Il Limite di Risarcimento indicato al punto 4 del frontespizio, rappresenta l'importo massimo che la **Compagnia** deve versare in base alle Garanzie 1,2,3,4,5,8,9 per ogni **Periodo Assicurativo** comprensivo del periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del **Sinistro** per qualsiasi **Danno** indipendentemente dal numero di **Assicurati** coinvolti in uno o più **Sinistri**.

Nel caso sia previsto un sottolimite, questo si intenderà parte integrante del Limite di Risarcimento e non in aggiunta allo stesso.

Nel caso in cui il **Periodo Assicurativo** sia superiore o inferiore ad un anno, il Limite di Risarcimento stabilito al punto 4 del frontespizio, rappresenterà il massimo esborso della **Compagnia** per tale periodo.

Tutti i **Danni** originati dallo stesso **Atto Dannoso** o da tutti gli **Atti Dannosi fra loro Collegati**, saranno considerati come unico **Danno**, il quale si riterrà originato durante il **Periodo Assicurativo** nel quale il **Sinistro**, basato sullo stesso **Atto Dannoso** o sugli stessi **Atti Dannosi fra loro Collegati**, è stato avanzato per la prima volta.

Il Limite di Risarcimento si ridurrà o si esaurirà via via che verranno effettuati i pagamenti sotto la voce di **Spese Legali**, **Spese di Rappresentanza Legale** o qualsiasi altro tipo di **Danno**, ad eccezione delle Garanzie 6 e 7 e di quanto previsto all'Art. 9), quinto capoverso.

Ai sensi del presente articolo il Limite di Risarcimento per il Periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del **Sinistro** (qualora applicabile) sarà l'eventuale quota rimanente del Limite di Risarcimento riferito al **Periodo Assicurativo** immediatamente precedente.

Nel caso in cui la **Compagnia** o qualsiasi società controllata o partecipata, in forma diretta o indiretta, da THE CHUBB CORPORATION effettui qualche pagamento relativo ad altre polizze in rapporto a **Sinistri** coperti dalla presente **Polizza**, il Limite di Risarcimento o gli importi aggiuntivi stabiliti alle Garanzie 6 e 7, in rapporto a tali **Sinistri**, verranno ridotti in proporzione all'importo di tale pagamento.

I limiti stabiliti all'Articolo 1) per le Garanzie 6 e 7, verranno applicati per ogni **Danno** ed in aggiunta al Limite di Risarcimento specificato al punto 4 del frontespizio.

Art. 6) Estensione Territoriale

La presente **Polizza** è applicabile ai **Sinistri** presentati nei territori stabiliti al punto 7 del frontespizio, per tutte le Garanzie.

Art. 7) Validità della Copertura

La presente **Polizza** copre esclusivamente i **Sinistri** avanzati per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo**.

Art. 8) Proroghe

La **Contraente** si impegna a far pervenire alla **Compagnia**, almeno 75 gg prima della scadenza della presente **Polizza**, le informazioni finanziarie e di qualsiasi altra natura, inerente alla copertura, richieste dalla **Compagnia** stessa.

Esaminata la documentazione ricevuta, la **Compagnia** avrà facoltà di determinare se vi è stata una diminuzione od un aggravio di rischio e provvederà di conseguenza a comunicare eventuale diminuzione o mantenere invariato il premio. L'offerta da parte della **Compagnia** di condizioni di eventuale proroga concessa su richiesta del **Contraente** diverse da quelle in corso non costituisce un rifiuto alla concessione della proroga.

Art. 9) Gestione del Sinistro

Gli **Assicurati** hanno il diritto e sono tenuti a difendersi per qualsiasi **Sinistro** avanzato nei loro confronti. Essi sono tenuti ad informare regolarmente la **Compagnia** sullo svolgimento della difesa. Gli **Assicurati** non potranno ammettere alcuna responsabilità in qualunque procedimento (ad eccezione di quelli a carattere penale), accogliere transazioni giudiziali o extragiudiziali incluso il procedimento di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010, intraprendere alcuna difesa e sostenere costi di difesa senza il previo consenso scritto della **Compagnia** che non dovrà essere negato senza ragione. In nessun caso la **Compagnia** riconoscerà le spese sostenute dall'**Assicurato** per legali, periti tecnici od esperti che non siano stati dalla stessa preventivamente approvati.

La **Compagnia** si riserva inoltre la facoltà di nominare, qualora lo ritenga opportuno, legali, periti, tecnici od esperti da affiancare a quelli nominati dall'**Assicurato**.

La **Società e/o gli Assicurati** dovranno fornire alla **Compagnia** tutte le informazioni, l'assistenza e la collaborazione da questa richieste.

La **Compagnia** si impegna ad anticipare le **Spese Legali**, le **Spese di Rappresentanza Legale** e le **Spese di Pubblicità** entro i limiti e le condizioni stabiliti dalla **Polizza**.

La **Compagnia** terrà indenni gli **Assicurati** per le **Spese Legali** necessarie alla definizione di ogni **Sinistro** coperto dalla presente **Polizza**, purché tali spese siano state sostenute per resistere all'azione promossa contro gli **Assicurati** medesimi ed entro il limite di un importo pari al quarto del **Limite di Risarcimento** stabilito in **Polizza**. Per i **Sinistri** avanzati in Italia, tale importo è da intendersi in eccesso al Limite di Risarcimento ai sensi dell'Art. 1917, C.C.. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto limite, le spese verranno ripartite tra la **Compagnia** e **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.

La **Compagnia** con il consenso scritto dell'**Assicurato**, potrà transigere in ogni **Sinistro** ritenga opportuno. Nel caso in cui l'**Assicurato** non dia il proprio assenso a tale transazione, la responsabilità della **Compagnia** per i **Danni** conseguenti a tale **Sinistro** non supererà l'importo per il quale la **Compagnia** avrebbe potuto transigere in tale **Sinistro** oltre ai costi e spese maturate alla data in cui la **Compagnia** propose per iscritto la transazione all'**Assicurato**.

Qualora siano applicabili le esclusioni:

- a) Dolo,
- b) Compensi degli **Assicurati**,

l'**Assicurato** non sarà tenuto a restituire alla **Compagnia** le **Spese Legali**, le **Spese di Rappresentanza Legale** e le **Spese di Pubblicità** da questa anticipate.

Art. 10) Sinistri Dolosi – Clausola Risolutiva Espressa

Nel caso in cui la **Contraente** avanzi un **Sinistro** essendo a conoscenza che lo stesso potrebbe essere falso e/o fraudolento, sia in ordine all'ammontare del **Danno**, sia in ordine ad altri elementi determinanti, e/o nel caso in cui produca documenti o dichiarazioni falsi, e/o occulti prove, e/o agevoli gli intenti fraudolenti dei terzi, la presente **Polizza** sarà risolta di diritto, senza alcuna restituzione del premio, perdendo altresì la **Contraente** il diritto a qualsivoglia indennizzo. Fermo altresì restando per la **Compagnia** il diritto alla restituzione degli importi già versati e al risarcimento dell'eventuale danno provocato.

Art. 11) Diritto di Surroga

La Compagnia che ha risarcito l'Assicurato è surrogata fino alla concorrenza dell'ammontare del risarcimento nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili (Art. 1916 C.C.).

Art. 12) Franchigie

La Compagnia non sarà tenuta al pagamento della parte di **Danno** inferiore all'importo della Franchigia indicata al punto 5 del frontespizio.

Art. 13) Acquisizione o Costituzione di Società Controllate

Qualora durante il Periodo Assicurativo:

- a) una o più società divengano **Società Controllate**, o
- b) la **Società** costituisca un'altra società, o
- c) la **Società** incorpori un'altra società mediante fusione,

la copertura si intende automaticamente estesa agli **Assicurati** di tali società salvo che queste:

- a) abbiano sede o abbiano emesso titoli in qualsiasi mercato mobiliare degli **Stati Uniti**;
- b) abbiano l'attivo patrimoniale eccedente la percentuale stabilita al punto 8 del frontespizio.

Qualora si verifichi anche una sola delle suddette condizioni, tali società verranno incluse in **Polizza** a condizione che:

- a) la **Società** dia comunicazione scritta di tale acquisizione o costituzione e fornisca tutte le informazioni richieste dalla **Compagnia**;
- b) la **Compagnia** dia conferma scritta dell'inclusione in **Polizza** di tali società e
- c) la **Contraente** versi il premio concordato.

In ogni caso le garanzie saranno estese unicamente agli **Atti Dannosi** commessi successivamente alla data di acquisizione o incorporazione.

Art. 14) Cessazione della Qualifica di Società Controllata

Se una società perde la qualifica di **Società Controllata**, anteriormente o successivamente alla data di effetto della **Polizza**, rimarrà inclusa nella stessa fino alla data di scadenza, ma solo in relazione agli **Atti Dannosi** commessi antecedentemente la data in cui detta società abbia cessato di avere la qualifica di **Società Controllata**.

Art. 15) Cariche Direttive in Società Partecipate

Ai fini della seguente garanzia, la definizione di **Assicurato** è limitata al primo capoverso della definizione 2.1.

In relazione alle Garanzie 8 e 9 la copertura:

- a) è limitata all'**Assicurato** nominato dalla **Società** nella **Società Partecipata** e non si intende estesa ad alcuna carica equivalente a quella dell'**Assicurato** nell'ambito di tale **Società Partecipata**;
- b) verrà applicata in eccesso a qualsiasi forma di indennizzo corrisposto all'**Assicurato** per il fatto di ricoprire una carica nell'ambito di tale **Società Partecipata**, compresa ogni forma di indennizzo prevista da tale **Società Partecipata**;

- c) si applica agli **Atti Dannosi** commessi successivamente alla data in cui la società o ente avrà assunto la qualifica di **Società Partecipata**;
- d) non si applica ai **Sinistri** per **Atti Dannosi** commessi anteriormente alla data di nomina e successivamente alla data in cui l'**Assicurato** abbia cessato il proprio rapporto di dipendenza o collaborazione nei confronti della **Società** o il suo incarico nell'ambito della **Società Partecipata** venga revocato dalla **Società**;
- e) non si applica ai **Sinistri** avanzati in nome e per conto di qualsiasi **Assicurato**, **Società**, **Società Partecipata** o da un Amministratore, Consigliere, Sindaco, Direttore Generale, Dirigente o altra carica direttiva equivalente nell'ambito della **Società Partecipata** fatta eccezione per:
 - I. i **Sinistri** avanzati, sotto forma di azione sociale di responsabilità ai sensi della legge italiana, o di ogni altra legge equivalente in qualsiasi altra giurisdizione :
 - dalla **Società Partecipata** a seguito di una delibera assembleare presa senza la sollecitazione o istigazione di qualsiasi **Assicurato**, **Società Partecipata**, **Società** o di qualsiasi Amministratore, Consigliere, Sindaco, Direttore Generale, Dirigente o altra carica direttiva equivalente nell'ambito della **Società Partecipata**, o
 - da un azionista/socio in tale sua qualità in nome e per conto della **Società Partecipata** senza la sollecitazione o istigazione di qualsiasi **Assicurato**, **Società Partecipata**, **Società** o di qualsiasi Amministratore, Consigliere, Sindaco, Direttore Generale, Dirigente o altra carica direttiva equivalente nell'ambito della **Società Partecipata**;
 - II. i **Sinistri** in Materia di Lavoro;
 - III. i **Sinistri** avanzati da un **Assicurato** per contribuzione o indennizzo, qualora tali **Sinistri** traggano origine da altri **Sinistri** coperti dalla presente **Polizza**; o
 - IV. le **Spese Legali**.

Art. 16) Acquisizione della Contraente. Cambio di Controllo.

Se durante il Periodo Assicurativo:

- 1) la **Contraente** viene fusa per incorporazione in altra società o ente;
- 2) viene dichiarato il fallimento o la liquidazione della **Contraente**, o la **Contraente** viene ammessa alla procedura di amministrazione controllata o alla procedura di amministrazione straordinaria, o viene nominato un commissario liquidatore o un amministratore giudiziario; o
- 3) vengono acquisite azioni o quote della **Contraente** che comportino:
 - a) possesso diretto o indiretto della maggioranza dei diritti di voto; o
 - b) diritto di nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione; o
 - c) controllo effettivo della maggioranza dei diritti di voto in base ad un patto di sindacato,

la **Polizza** avrà validità fino alla scadenza del Periodo Assicurativo, ma esclusivamente per quanto riguarda **Sinistri** relativi ad **Atti Dannosi** antecedenti tale fusione, acquisizione, cambio del controllo, liquidazione o fallimento.

La Contraente dovrà dare al più presto comunicazione scritta alla Compagnia di tale fusione, acquisizione, cambio di controllo, liquidazione, fallimento, nomina di funzionari o amministratori designati dalle autorità competenti, fornendo alla stessa tutte le informazioni necessarie.

Art. 17) Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro

A) Per gli Assicurati

Nel caso in cui la presente **Polizza** non venisse rinnovata o dovesse cessare per motivi diversi dal mancato pagamento del **Premio** o dell'avvenuta risoluzione per dolo, la **Società** e/o gli **Assicurati** avranno la facoltà di richiedere un'Estensione del Termine per la Denuncia del **Sinistro** secondo i termini stabiliti al punto 10 del frontespizio. La presente clausola non potrà essere sottoscritta nel caso in cui si verifichi uno degli eventi di cui all'Art. 16).

La presente estensione si riferirà esclusivamente ai **Sinistri** conseguenti ad **Atti Dannosi** avvenuti prima della data di mancato rinnovo o risoluzione.

La presente estensione avrà validità:

- a) se la **Società** e/o gli **Assicurati** danno comunicazione scritta alla **Compagnia** dell'intenzione di sottoscrivere la presente clausola entro 30 giorni successivi la data di mancato rinnovo o risoluzione;
- b) a condizione e fino a che la presente **Polizza** non venga sostituita da qualunque altra polizza che prevede una copertura analoga.

Ogni **Sinistro** avanzato durante il periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del **Sinistro** verrà considerato come se avanzato durante il **Periodo Assicurativo** immediatamente precedente.

Il **Premio** versato si intende interamente goduto.

Se nel corso del Periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del **Sinistro** la **Società** o gli **Assicurati** contraggono una polizza che copre, in tutto o in parte, la Responsabilità Civile di Amministratori, Direttori o Sindaci passati o futuri e che entra in vigore durante detto Periodo di Estensione, questo si riterrà cessato alla data di entrata in vigore di detta polizza.

B) Per gli Amministratori Cessati o Decaduti

Nel caso in cui la presente **Polizza** non venisse rinnovata o dovesse cessare per motivi diversi dal mancato pagamento del **Premio** o dell'avvenuta risoluzione per dolo, gli **Amministratori Cessati o Decaduti** godranno dell'Estensione del Termine per la Denuncia del **Sinistro** specificata al punto 10 del frontespizio e qualora la presente **Polizza** non venga sostituita o rinnovata da un'altra analoga copertura e non si verifichi un cambio di controllo ai sensi dell'Art16) che precede.

Tale Estensione del Termine per la Denuncia del **Sinistro** avrà effetto alla data del giorno in cui tali figure siano divenute **Amministratori Cessati o Decaduti** e si riferirà esclusivamente ai **Sinistri** conseguenti ad **Atti Dannosi** commessi prima di tale data.

I termini e le condizioni applicate per l'Estensione del Termine per la Denuncia del **Sinistro** per gli **Amministratori Cessati o Decaduti** si intendono quelli riferiti al Periodo Assicurativo immediatamente precedente il mancato rinnovo della presente **Polizza**.

L'Estensione del Termine per la Denuncia del **Sinistro** avrà termine qualora venga sottoscritta un'altra polizza che prevede un'analogia copertura.

Art. 18) Indennizzo da parte della Società o della Società Partecipata

La Compagnia richiede che la **Società** o una **Società Partecipata** indennizzino l'Assicurato nel caso in cui:

- a) la legge applicabile non lo impedisca e ciò indipendentemente dalle disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e di altre risoluzioni adottate dai loro organi;

b) non si trovino in stato di Insolvenza.

Art 19) Ripartizione del Danno

Nel caso di **Sinistri** parzialmente coperti ai sensi della **Polizza**, ovvero:

- a) relativi sia ad atti o fatti coperti, sia ad atti o fatti non coperti, oppure
- b) avanzati sia nei confronti di uno solo o di più **Assicurati**, sia nei confronti di soggetti non garantiti dalla **Polizza**,

la **Compagnia** terrà indenni gli **Assicurati** solamente:

- a) per le **Spese Legali** o le **Spese di Rappresentanza Legale** a loro carico e connesse agli atti o fatti coperti e
- b) per la porzione dei **Danni** (ad eccezione di quanto previsto al precedente punto) relativa ad atti o fatti coperti a carico esclusivo degli **Assicurati** nei rapporti interni con gli altri obbligati ai fini dell'art. 1298 c.c. (o di qualsiasi legge simile vigente in altre giurisdizioni), e quindi con espressa esclusione della porzione a carico di altri soggetti pure solidalmente responsabili in relazione ai medesimi atti o fatti e verso i quali gli **Assicurati** possano esercitare diritto di regresso.

Se gli **Assicurati** e la **Compagnia** concordano sulla ripartizione delle **Spese Legali** o delle **Spese di Rappresentanza Legale** allora la **Compagnia** anticiperà quelle **Spese Legali** o **Spese di Rappresentanza Legale** che sono state attribuite al **Danno** coperto.

Se, al contrario, gli **Assicurati** e la **Compagnia** non giungono ad un accordo sulla ripartizione così come sopra definita neanche tramite la procedura di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010:

- a) non verrà fatta alcuna ipotesi di ripartizione preventiva in qualsiasi procedimento o arbitrato,
- b) la **Compagnia** anticiperà, a sua scelta, le **Spese Legali** o le **Spese di Rappresentanza Legale** sulla base della ripartizione ritenuta equa, fino a che una diversa ripartizione venga concordata o imposta giudizialmente o dall'arbitrato;
- c) la **Compagnia**, se gli **Assicurati** ne fanno domanda, sottoporrà la risoluzione della controversia relativa alla ripartizione ad arbitrato. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri di cui uno nominato dagli **Assicurati**, uno dalla **Compagnia** e un terzo, avente funzione di presidente, nominato concordemente dai due arbitri di parte. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro avente funzione di Presidente del Collegio Arbitrale, la nomina dello stesso verrà disposta, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano. L'arbitrato sarà rituale in conformità alle norme del codice di procedura civile, si terrà a Milano e si svolgerà in lingua italiana. La decisione del Collegio Arbitrale si intenderà definitiva, vincolante e inappellabile per la **Compagnia** e/o gli **Assicurati**.

Qualunque ripartizione delle **Spese Legali** o delle **Spese di Rappresentanza Legale** venga concordata o raggiunta tramite la procedura di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010, o stabilita dall'arbitrato o giudizialmente rispetto ad un **Sinistro**, tale ripartizione verrà applicata retroattivamente a tutte le **Spese Legali** o le **Spese di Rappresentanza Legale** connesse a quel **Sinistro**, anche se in precedenza si erano ripartite diversamente.

La ripartizione o l'antícpio di **Spese Legali** o di **Spese di Rappresentanza Legale** rispetto ad un **Sinistro** non si applicherà e non creerà nessun precedente rispetto alla ripartizione di altri **Danni** in ragione di detto **Sinistro**.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 20) Dichiarazione relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della **Società** o degli **Assicurati** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.)

Art. 21) Altre Assicurazioni

Qualora il **Danno** risulti indennizzabile ai sensi di qualsiasi altra copertura assicurativa, la presente **Polizza** opererà in eccedenza alle somme risarcite ai termini dell'altra polizza.

Art. 22) Pagamento del Premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in **Polizza** se il **Premio** o la prima rata di **Premio** sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se la **Contraente** non paga i **Premi** o le rate di **Premio** successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.). I **Premi** devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la **Polizza** oppure alla **Compagnia**.

Art. 23) Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 24) Aggravamento del Rischio

La **Contraente** deve dare comunicazione scritta alla **Compagnia** di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla **Compagnia** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).

Art. 25) Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la **Compagnia** è tenuta a ridurre il **Premio** o le rate di **Premio** successive alla comunicazione della **Contraente** (Art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 26) Rinnovo dell'Assicurazione

La **Polizza** termina alle ore 24,00 del 27/07/2015 senza tacito rinnovo. Purtuttavia la **Contraente** potrà richiedere la proroga della presente polizza per il tempo necessario ad esperire una nuova procedura di acquisizione delle garanzie contenute nella presente **Polizza**.

Art. 27) Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla **Polizza** sono a carico della **Contraente**.

Art. 28) Foro Competente

Come condizione di ammissibilità di ogni azione legale riguardante ogni controversia tra la **Compagnia** e gli **Assicurati**, le parti dovranno preventivamente ricorrere al procedimento di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010, presso l'Organismo di Conciliazione Forense, ove ha sede la Compagnia in Italia.

In caso di mancato accordo, il Foro competente sarà esclusivamente quello ove ha sede la **Compagnia** in Italia.

Art. 29) Forma delle Comunicazioni

Gli **Assicurati** stabiliscono che la **Contraente** agirà per conto degli stessi (ad eccezione di quanto stabilito dall'Articolo 31 "Obblighi della Società e degli Assicurati in caso di Sinistro") per quanto riguarda tutte le modifiche e denunce tra le parti (ad eccezione delle comunicazioni relative all'Estensione del Termine per la Denuncia del **Sinistro**). Gli **Assicurati** accettano che la **Contraente** agisca in loro rappresentanza.

Tutte le notifiche, denunce e altre comunicazioni fra le parti dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fax ovvero per telegramma all'Intermediario al quale è assegnata la **Polizza** oppure alla **Compagnia**.

Art. 30) Rinvio alle Norme di Legge

La presente **Polizza** è regolata dalle norme di legge Italiane.

Art. 31) Obblighi della Società e degli Assicurati in Caso di Sinistro

La **Contraente** si impegna, e tale impegno è essenziale ai fini dell'efficacia del contratto, ad informare gli **Assicurati** degli obblighi ad essi derivanti in caso di **Sinistro**. In tal caso la **Società** e gli **Assicurati**:

- a) Devono presentare denuncia alla **Compagnia** nel più breve tempo possibile.
- b) Devono, entro trenta giorni dalla data del **Sinistro**, predisporre e tenere a disposizione della **Compagnia** o dei suoi incaricati una descrizione particolareggiata contenente tutte le informazioni necessarie ad una completa e corretta comprensione dei fatti da cui deriva la richiesta di risarcimento.
- c) Devono tenere a disposizione della **Compagnia** tutti i documenti da questa ritenuti necessari al buon esito della vertenza.
- d) Non devono ammettere loro responsabilità, definire o liquidare danni o sostenere spese a tale riguardo senza previo consenso scritto della **Compagnia**.

L'inosservanza di uno o più degli obblighi di cui sopra può comportare la risoluzione della **Polizza**.

Se nel corso del Periodo Assicurativo un **Assicurato** viene a conoscenza di circostanze che potrebbero dare origine ad un **Sinistro** e trasmette comunicazione scritta alla **Compagnia**, l'eventuale **Sinistro** conseguente verrà considerato come riportato nel Periodo Assicurativo.

La comunicazione scritta dovrà espressamente identificare l'**Atto Dannoso** o il presunto **Atto Dannoso** e la data in cui è avvenuto, il **Danno** potenziale nonché i potenziali soggetti danneggiati e imputati e il modo in cui l'**Assicurato** è venuto a conoscenza di tali fatti e circostanze.

Art. 32 CONDIZIONI PARTICOLARI



COND. PART. A) Esclusione Responsabilità Amministrativa e Amministrativa Contabile

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 59 della Legge 24 Dicembre 2007 N. 244, le parti prendono atto che è escluso dalla Polizza ogni Sinistro derivante da Responsabilità Amministrativa e Amministrativa Contabile a carico degli Amministratori (ai sensi e per gli effetti del summenzionato art. 3 comma 59).

COND. PART. B) Limiti alla Retroattività

L'Art. 7) Validità della copertura si intende abrogato e sostituito dal seguente:

La presente Polizza copre esclusivamente i Sinistri avanzati nei confronti degli Assicurati per la prima volta durante il Periodo Assicurativo che si riferiscono ad atti o fatti verificatisi, compiuti od omessi dagli Assicurati anteriormente o durante il Periodo Assicurativo ma successivamente alla data di trasformazione in Società per Azioni (23.10.2001).

COND. PART. C) Esclusione

Ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 3) Esclusionei la presente Polizza non copre i danno relativi ai Sinistri avanzati dagli Azionisti della Società, qualora tali Sinistri traggano origine da atti o fatti che sono stati approvati da tale azionista e/o atti o fatti di cui lo stesso era stato preventivamente informato.

COND. PART D) Precisazione

La presente Polizza non copre i danni relativi a Sinistri derivanti da eventi già noti alla Contraente o da procedimenti già in atto alla data di effetto della presente Polizza

COND. PART. E) Società Controllate

La Polizza si intende estesa alle Società Controllate dalla Contraente, con retroattività limitata alla data della loro acquisizione, purchè alla data di effetto della presente Polizza non presentino patrimonio netto negativo o siano in fase di liquidazione.

IL CONTRAENTE

La Compagnia

Dichiarazioni

Gli Amministratori e/o i Sindaci e/o i Direttori Generali della Contraente e/o delle Società Controllate e/o delle Società Partecipate per le quali è richiesta copertura non sono a conoscenza di uno o più fatti che potrebbero essere fonte di responsabilità civile garantita dalla copertura richiesta

Gli Amministratori e/o i Sindaci e/o i Direttori Generali della Contraente e/o delle Società Controllate e/o delle Società Partecipate per le quali è richiesta copertura non sono mai stati coinvolti in vertenze giudiziarie o stragiudiziali relative alla loro responsabilità civile in qualità di amministratori, sindaci o direttori generali.

IL CONTRAENTE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. la sottoscritta Contraente dichiara di aver preso visione e di approvare espressamente le disposizioni di cui ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

Art.	5	Limite di Risarcimento
Art.	7	Validità della Copertura limitata ai Sinistri avanzati per la prima volta durante il Periodo Assicurativo
Art.	10	Sinistri Dolosi – Clausola Risolutiva Espressa
Art.	13	Acquisizione o Costituzione di Società Controllate limitata agli Atti Dannosi commessi successivamente alla data di acquisizione o incorporazione
Art.	15	Cariche Direttive in Società Partecipate limitata agli Atti Dannosi commessi successivamente alla data in cui la società o ente avrà assunto la qualifica di Società Partecipata
Art.	19	Ripartizione del Danno
Art.	21	Altre Assicurazioni
Art.	26	Rinnovo dell'Assicurazione
Art.	28	Foro Competente
Art.	31	Obblighi della Società e degli Assicurati in Caso di Sinistro

CONTRAENTE

D I S P O S I Z I O N E F I N A L E

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante, assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte nel presente capitolato annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica eventualmente utilizzata dall'Assicuratore in

aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto. Pertanto le condizioni riportate nel presente capitolato sono le uniche a valere tra le Parti del presente contratto. I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza all'emissione del contratto, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.

M O D A L I T A ' D I F O R M U L A Z I O N E D E L L ' O F F E R T A

Ai fini della formulazione dell'offerta economica, le Compagnie di assicurazioni partecipanti alla gara dovranno compilare l'allegato di "Offerta Economica" in ogni sua parte che dovrà essere presentato secondo le modalità previste per la presentazione dell'offerta nel bando e nel capitolato speciale di appalto – Normativa Generale.

Non saranno ammesse offerte condizionate